

Allegato

al n.

di Repertorio

STATUTO
della ASSOCIAZIONE
“SPECIAL TEAM ENTE DEL TERZO SETTORE”

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita una associazione denominata

“Special Team Ente del Terzo Settore”

per brevità anche **“Special Team ETS”** (di seguito la **“Associazione”**). Di tale denominazione, comprensiva della locuzione **“Ente del Terzo Settore”** o dell’acronimo **“ETS”** farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 L’Associazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Associazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

Articolo 3

Finalità e attività

3.1 La Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, di cui al successivo art. 3.2.

In particolare la Associazione intende sostenere atleti ed ex atleti tesserati presso le Federazioni Sportive di rilevanza nazionale ed internazionale che si trovino in situazioni tali da non riuscire a provvedere alla propria cura fisica e psicologica ed al proprio sostentamento nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi. L’Associazione favorisce quindi iniziative e programmi in collaborazione con strutture gestite da enti pubblici, privati ed istituzionali che possano facilitare l’integrazione sociale di atleti ed ex atleti con disagio e disabilità di varia natura ed in particolare legati alle vicende successive al termine della carriera sportiva realizzando iniziative particolarmente mirate al loro sostegno sotto il profilo medico e psicologico.

Al fine del raggiungimento di tali scopi, l’Associazione svolge le attività di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), h), q) e u), del D.Lgs 117/2017 mediante:

a) erogazione gratuita a favore di atleti ed ex atleti in condizioni di svantaggio di assistenza medico-sanitaria, tramite l’ausilio di professionisti all’uopo incaricati dall’associazione;

- assistenza legale e fiscale, tramite l'ausilio di professionisti all'uopo incaricati dall'associazione;

- alloggio in casa albergo o presso strutture nella disponibilità della Associazione o a cura e spese della medesima.

b) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate ovvero a sostegno attività di interesse generale in linea con le finalità dell'Associazione;

c) organizzazione - presso scuole, federazioni sportive, enti pubblici e privati- di servizi e manifestazioni finalizzate a sensibilizzare la comunità al problema, nonché volte al coinvolgimento dei giovani nelle attività sportive per favorire attraverso lo sport lo sviluppo delle loro capacità psicologiche, attitudinali, fisiche e vocazionali, per prevenire e curare le possibili sofferenze evolutive - nell'interesse loro, delle loro famiglie e di tutta la società nonché allo al fine;

d) promuovere, sostenere e realizzare attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale in linea con le finalità dell'Associazione.

3.3 L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

3.4 L'Associazione può altresì compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, l'Associazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;

d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

3.5 L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Associati

4.1 Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che condividendone le finalità, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari con indicazione del

domicilio e/o dell'indirizzo di posta elettronica cui devono essere inviate le comunicazioni. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche ed enti senza personalità giuridica, pubblici e privati.

4.2 L'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni. L'interessato nei sessanta giorni successivi dalla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile.

4.3 Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari coloro che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.

4.4 Gli associati, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

4.5 Tutti gli associati hanno diritto di voto e devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone, secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

4.6 La qualità di associato deve risultare da apposito libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

4.7 La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- per morte, estinzione, scioglimento;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- per esclusione; l'esclusione è deliberata dall'Assemblea nel caso di grave inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'associato a favore dell'Associazione; grave inosservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi sociali competenti; il provvedimento di esclusione è comunicato all'associato con lettera raccomandata e/o PEC.
- per decadenza; la decadenza opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota associativa annuale protrattasi oltre al termine stabilito dal Consiglio Direttivo; è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione dell'associato.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati sopra deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata e/o PEC.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato la perdita della qualifica di associato.

Articolo 5

Diritti e doveri dei soci

5.1 I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di candidarsi per le cariche associative;

- di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, estraendone eventuale copia a proprie spese, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo nel rispetto delle eventuali ulteriori modalità definite in un apposito regolamento.

5.2 I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa annuale, ad eccezione dei soci onorari;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Articolo 6

Patrimonio e mezzi di finanziamento

6.1 Il Patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili acquistati dall'Associazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio Direttivo.

6.2. La Associazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le quote associative e i contributi degli associati;
- c) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Associazione per il raggiungimento del suo scopo;
- d) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- e) i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- f) dai fondi pervenuti mediante raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il Vice Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se nominato.
- e) il Comitato Etico, se nominato.

Articolo 8

Assemblea

8.1 L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta in un anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

8.2 Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente o parzialmente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo art. 8.4.

L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

8.3 Ogni associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

8.4 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, assistito da un segretario, eletto dall'assemblea.

8.6 In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto/qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

8.7 Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

8.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e se ritenuto opportuno o necessario anche i componenti dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 9

Consiglio Direttivo

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, nominati dall'Assemblea in via prevalente tra i propri associati e restano in carica tre esercizi, scadono con l'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e possono essere rieletti.

9.2 Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi compete all'Assemblea la nomina del sostituto. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo di cui fanno parte.

9.3 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima.

L'avviso di convocazione può prevedere che il Consiglio Direttivo si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

9.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

9.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

9.7 È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato

motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

9.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

9.10 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

Articolo 10 – Poteri del Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente;
- d) deliberare sull'ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di decadenza;
- e) redigere il bilancio preventivo, consuntivo ed, eventualmente, quello sociale;
- f) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione che non siano di competenza dell'assemblea;
- g) acquistare e alienare beni mobili e immobili, accettare eredità e legati, determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 117/2017;
- h) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- i) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le proposte di modifiche dello statuto;
- j) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione;
- k) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- l) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
- m) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- n) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell'Associazione;
- o) definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- p) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

10.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri. Il Consiglio può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge e può avvalersi di consulenti.

Articolo 11 – Presidente – Vice Presidente

11.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica tre esercizi o comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato e può essere confermato. Il potere di rappresentanza attribuito in conformità al presente statuto è generale.

11.2 Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

11.3 Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

11.4 Il Vice Presidente, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 12 - Organo di Controllo e Revisione legale

12.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o qualora lo ritenga opportuno. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dell'Assemblea in sede di nomina, da un membro o da un collegio composto da tre membri.

12.2 L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere rinominati.

12.3 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

12.5 I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 9 del presente statuto, in quanto compatibili.

Articolo 13 Comitato Etico

13.1 L'Assemblea può nominare il Comitato Etico, composto da tre a dieci membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nell'ambito delle finalità e attività della Fondazione, su proposta del Consiglio Direttivo.

13.2 Il Comitato Etico ha funzioni consultive e propositive. In particolare il Comitato - sottopone al Consiglio Direttivo progetti ed iniziative coerenti con le finalità dell'Associazione;

- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività.

13.3 Il Comitato è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Alle riunioni del Comitato si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del presente statuto in quanto compatibili. Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

13.4 Il Comitato Etico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 14

Compensi per le Cariche sociali

14.1 Ai Consiglieri, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

A Consiglieri, Sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a favore della Associazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

14.2 L'Associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 15

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

15.1 L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso e il bilancio consuntivo o il rendiconto relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

15.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.5 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 16- Libri sociali

16.1 Ai sensi dell'art. 15 del Codice del terzo settore l'Associazione deve tenere sono:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e del Comitato Etico, se nominati.

16.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Articolo 17 - Scioglimento

17.1 L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

17.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dall'assemblea, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18 - Rinvio

18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, del codice civile nonché di ogni altra legge vigente in materia.